



Comune di
CHiusa DI SAN MICHELE

Città Metropolitana di Torino

Piazza Bauchiero Bruno n. 2 – 10050 Chiusa di San Michele (To)

Tel. 011/964.31.40 – Fax 011/964.44.57 P.IVA 01734110016

Sito web: <http://www.comune.chiusadisanimichele.to.it>

Email: protocollo@comune.chiusadisanimichele.to.it

Posta certificata.: protocollo.chiusa.san.michele@cert.ruparpiemonte.it

C.A.DO.S.

CONSORZIO AMBIENTE DORA SANGONE

Regolamento tipo di Gestione dei Rifiuti urbani



APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. DEL 02/11/2021

INDICE

TITOLO I. DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1. Oggetto, campo di applicazione ed esclusioni	3
Art. 2. Principi generali e finalità	3
Art. 3. Definizioni e classificazione dei rifiuti	4
Art. 4. Competenze del Comune	7
Art. 5. Competenze del Gestore	8
TITOLO II. PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI	9
Art. 6. Principi generali e attività	9
Art. 7. Compostaggio domestico, di prossimità e di comunità	10
TITOLO III. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA	11
Art. 8. Principi generali di organizzazione del servizio	11
Art. 9. Comunicazione	12
Art. 10. Raccolta differenziata, frazioni e flussi di rifiuto oggetto di raccolta differenziata	12
Art. 11. Perimetro di espletamento del servizio	13
Art. 12. Pesatura dei rifiuti	13
Art. 13. Raccolta domiciliare: posizionamento dei contenitori	14
Art. 14. Raccolta domiciliare: gestione dei contenitori, esposizione e lavaggio	15
Art. 15. Raccolta stradale: modalità, contenitori	17
Art. 16. Raccolta di prossimità: modalità, contenitori	17
Art. 17. Altre modalità di raccolta: modalità, contenitori	18
Art. 18. Norme generali per il conferimento dei rifiuti urbani	18
Art. 19. Raccolta frazione organica	19
Art. 20. Raccolta frazione verde (sfalci e potature)	20
Art. 21. Raccolta carta, cartone e poliaccoppiati cellulosici	20
Art. 22. Raccolta cartone	21
Art. 23. Raccolta imballaggi in vetro e imballaggi in acciaio, alluminio e banda stagnata	21
Art. 24. Raccolta imballaggi in plastica	22
Art. 25. Raccolta indifferenziato non recuperabile	22
Art. 26. Raccolta pile e batterie esauste	23
Art. 27. Raccolta medicinali scaduti	23
Art. 28. Raccolta ingombranti	24
Art. 29. R.A.E.E.	25
Art. 30. Raccolta tessili e indumenti usati	25
Art. 31. Raccolta di altre frazioni	25
TITOLO IV. ALTRI SERVIZI E SPECIFICHE CATEGORIE DI RIFIUTI	26
Art. 32. Nettezza urbana	26
Art. 33. Rifiuti cimiteriali	27

Art. 34.	Rifiuti derivanti da attività sanitarie	27
Art. 35.	Rifiuti/materiali contenenti amianto provenienti da civili abitazioni	28
Art. 36.	Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici	28
Art. 37.	Manifestazioni pubbliche	29
Art. 38.	Aree Mercatali	29
TITOLO V.	RIFIUTI DA UTENZE NON DOMESTICHE	30
Art. 39.	Rifiuti da utenze non domestiche	30
TITOLO VI.	CENTRO DI RACCOLTA	30
Art. 40.	Centro di Raccolta	30
TITOLO VII.	CONTROLLI, DIVIETI E SANZIONI	30
Art. 41.	Vigilanza, controllo e accertamento	30
Art. 42.	Divieti e Sanzioni	31
Art. 43.	Introito delle Sanzioni	32
TITOLO VIII.	DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	32
Art. 44.	Rinvio normativo	32
Art. 45.	Disposizioni relative al trattamento dei dati, al diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni	32
Art. 46.	Abrogazione	32
Art. 47.	Entrata in vigore	33
ALLEGATO 1		34
ALLEGATO 2		36

TITOLO I. DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto, campo di applicazione ed esclusioni

1. Il presente Regolamento disciplina, in ottemperanza all'art. 198, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in materia ambientale", alle norme regionali e alle altre normative vigenti in materia, la gestione integrata dei rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale nelle fasi di conferimento, raccolta, igiene urbana e spazzamento e trasporto.
2. Sono oggetto del presente regolamento:
 - a. le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria ed ambientale nella gestione integrata dei rifiuti urbani;
 - b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
 - e. le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari e secondari di imballaggio in sinergia, con altre frazioni merceologiche;
 - f. le misure di prevenzione della produzione dei rifiuti urbani;
 - g. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero o allo smaltimento;
 - h. il regime dei controlli e il regime sanzionatorio per le infrazioni al presente Regolamento.
3. Sono in ogni caso fatte salve le esclusioni disposte dall'art. 185 D.lgs. 152/2006.
4. Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato inoltre dal Contratto di Servizio stipulato con il Gestore e dalla Carta dei Servizi, oltre che dalle disposizioni previste nel *Regolamento Comunale per il compostaggio domestico, di comunità e di prossimità*..

Art. 2. Principi generali e finalità

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità.
2. La gestione dei rifiuti è effettuata nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale sull'evidenza pubblica e sull'affidamento dei servizi pubblici locali.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga".

4. La gestione dei rifiuti deve, pertanto, essere effettuata osservando i seguenti criteri generali:
 - a. attivare percorsi per la riduzione della produzione dei rifiuti;
 - b. mirare alla definizione di un sistema di filiera che porti al reale recupero della materia;
 - c. evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta che indiretta;
 - d. evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti;
 - e. prevenire ogni rischio di inquinamento incontrollato dell'ambiente e di danneggiamento del paesaggio.
5. Il cittadino-utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti, sia nell'osservare le norme vigenti e il presente Regolamento, sia nell'impegno a concorrere alla riduzione della produzione dei rifiuti alla fonte.
6. Gli obiettivi generali da ottenere mediante la raccolta differenziata dei rifiuti sono individuati nel raggiungimento delle percentuali minime previste dal D.Lgs. n. 152/2006, dalla L.R. 1/2018 e s.m.i., dal Piano Regionale di Gestione dei rifiuti e dagli altri atti della Pianificazione sovraordinata.

Art. 3. Definizioni e classificazione dei rifiuti

1. Il regolamento recepisce integralmente le definizioni e la classificazione di cui agli articoli 183 e 184 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e le altre definizioni in materia di gestione dei rifiuti presenti nella normativa nazionale e regionale.
2. Sono riportate qui di seguito le definizioni più rilevanti ai fini della corretta interpretazione e applicazione del presente Regolamento:
 - a. «rifiuti urbani»: i rifiuti individuati dall'art. 183, comma 1, lett. b-ter del D.Lgs. 152/2006, ovvero:
 1. i rifiuti **domestici** indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata **provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici** indicati nell'allegato L-quater alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 del prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies alla parte IV del D.Lgs. 152/2006;
 3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5;
 - b. «rifiuti speciali»: i rifiuti individuati dall'art. 184, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, ovvero:
 - i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;

- i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006;
 - i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui alla precedente lettera a) punto 2;
 - i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui alla precedente lettera a) punto 2;
 - i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui alla precedente lettera a) punto 2;
 - i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui alla precedente lettera a) punto 2;
 - i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli di cui alla precedente lettera a);
 - i veicoli fuori uso.
- c. raccolta differenziata: la raccolta separata alla fonte delle varie frazioni dei rifiuti urbani, comprese le raccolte multimateriale ed esclusa la frazione indifferenziata. La raccolta differenziata è finalizzata al recupero delle frazioni recuperabili e allo smaltimento in sicurezza delle frazioni pericolose;
 - d. frazione da raccolta monomateriale: modalità di raccolta che mira ad intercettare le singole frazioni di rifiuto in flussi distinti.
 - e. frazione da raccolta multimateriale: modalità di raccolta differenziata che prevede il conferimento in un unico contenitore di diverse frazioni merceologiche che successivamente saranno sottoposte ad una separazione prima dell'invio a recupero;
 - f. frazione organica umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità costituito da rifiuti di origine animale e vegetale, essenzialmente scarti di cucina e alimenti, che sono soggetti a rapida degradazione naturale;
 - g. frazione verde: rifiuti derivanti dalle attività di sfalcio, potatura e manutenzione in genere di parchi e giardini, sia pubblici che privati, anche provenienti dalle aree cimiteriali;
 - h. rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche: rifiuti disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)", che detta specifiche disposizioni finalizzate a ridurre l'impatto ambientale generato dalla presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dalla gestione dei rifiuti da esse generati;
 - i. rifiuti ingombranti: rifiuti di provenienza domestica e non domestica (questi ultimi qualora rispettino quanto previsto dall'art. 183, comma 1, lett. b-ter, punto 2 del D.Lgs. 152/2006) costituiti prevalentemente da mobili, materassi ed arredi in genere, elettrodomestici non rientranti nella definizione di RAEE, attrezzi sportivi e altri materiali ingombranti caratterizzati da dimensioni tali da non poter essere conferiti al servizio di raccolta ordinario;
 - j. rifiuti da spazzamento stradale: rifiuti della pulizia delle strade, delle aree pubbliche e private comunque soggette ad uso pubblico;
 - k. rifiuti indifferenziati: costituiti dalla frazione residua ovvero, in generale, da tutto ciò che non può essere conferito nelle raccolte differenziate.
 - l. rifiuti dei mercati: rifiuti provenienti dai mercati ortofrutticoli o dai mercati con prevalenza di banchi alimentari;

- m. autocompostaggio: il compostaggio è un processo naturale che trasforma gli scarti vegetali e la frazione umida dei rifiuti in compost, da utilizzare come ammendante per l'agricoltura. Applicato a livello domestico il compostaggio è definito autocompostaggio e consente di trasformare la frazione organica umida e la frazione verde prodotta in terriccio per l'orto e il giardino;
- n. compostaggio collettivo: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- o. compostiera: contenitore per la trasformazione della frazione organica umida e della frazione verde in compost;
- p. contenitore stradale: contenitore posizionati in luogo pubblico o di uso pubblico, solitamente la sede stradale, a svuotamento meccanico o manuale. Possono essere caratterizzati da forme e modalità di svuotamento diverse e sono utilizzati per la raccolta differenziata ed indifferenziata dei rifiuti;
- q. sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani: complesso delle attività connesse alla gestione dei rifiuti che comprendono il conferimento in forma differenziata dei rifiuti, la raccolta e il trasporto, lo spazzamento delle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, l'avvio a recupero o smaltimento secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- r. conferimento: le operazioni compiute dal produttore del rifiuto per la consegna al servizio di raccolta e trasporto secondo le modalità definite per ogni tipologia di rifiuto;
- s. spazzamento: operazioni di pulizia e rimozione rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o ad uso pubblico;
- t. raccolta domiciliare: raccolta di alcune frazioni di rifiuti urbani, direttamente presso le utenze; permette di abbinare l'utilizzo dei contenitori a specifiche utenze (contenitori / cassonetti personalizzati);
- u. raccolta di prossimità: raccolta di alcune frazioni di rifiuti urbani con contenitori posti su suolo pubblico; permette di abbinare l'utilizzo dei contenitori a specifiche utenze (contenitori ad accesso controllato);
- v. raccolta stradale: conferimento delle varie frazioni di rifiuti urbani in contenitori posizionati sul suolo pubblico ed utilizzabili da tutte le utenze;
- w. raccolta su chiamata: servizio di raccolta di varie frazioni (es. ingombranti, RAEE, sfalci...) tramite prenotazione telefonica;
- x. cernita: operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del loro riutilizzo e riciclo;
- y. smaltimento finale: il deposito finale dei rifiuti in appositi impianti sul suolo, nel suolo o di incenerimento;
- z. centro di raccolta (CDR): area allestita e presidiata a supporto del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dove si svolgono unicamente attività di raccolta dei rifiuti urbani (compresi quelli di cui all'art. 183, comma 1, lett. b-ter, punto 2 del D.Lgs. 152/2006), mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il successivo invio a trattamento. La realizzazione e la gestione del centro di raccolta intercomunale, è disciplinata dal decreto ministeriale 8 aprile 2008 e s.m.i..
- aa. imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore all'utilizzatore;
- bb. imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- cc. imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al

- consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- dd. imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
- ee. imballaggio riutilizzabile: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo;
- ff. rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione di imballaggi;
- gg. contratto di Servizio: contratto attraverso il quale il Consorzio affida al Gestore del servizio la gestione dei servizi di igiene urbana, intesa come l'insieme delle operazioni di raccolta dei rifiuti indifferenziati, raccolta differenziata, trasporto nonché tutte le attività connesse, accessorie e complementari al servizio pubblico in oggetto;
- hh. Consorzio di bacino: Ente consortile obbligatorio ai sensi della L.R. 24/2002, avente funzioni regolamentari consortili, titolare dell'affidamento dei Servizi di Gestione dei Rifiuti; a partire dall'adeguamento alla L.R. 1/2018 così come modificata dalla L.R. 4/2021, assume la denominazione di "consorzio di area vasta";
- ii. Conferenza d'ambito: convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 con funzioni di ambito regionale costituita dai consorzi di area vasta, dalla Città di Torino, dalla Città Metropolitana di Torino e dalle province ai sensi dell'art. 10 della L.R. 1/2018 così come modificata dalla L.R. 4/2021;
- jj. Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: soggetto che svolge le attività connesse alla gestione dei rifiuti.
3. Al fine di fornire le corrette informazioni alle utenze, in **Allegato 1** sono riportati a titolo esemplificativo e non esaustivo le tipologie di materiali riferibili a ciascuna tipologia di raccolta differenziata. Tale Allegato è il riferimento che il Comune e il Gestore devono utilizzare per fornire le informazioni agli utenti.

Art. 4. Competenze del Comune

1. Ai sensi della vigente normativa regionale il Comune provvede ad assicurare la gestione dei rifiuti urbani (regolamentazione, organizzazione, affidamento e controllo) in forma associata attraverso il Consorziamento obbligatorio. Le attività inerenti il Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani sono svolte dalla Società affidataria del servizio identificata secondo le procedure previste dalla normativa vigente e di seguito denominato Gestore.
2. Il Comune di Chiusa di San Michele fa parte del Consorzio di Bacino C.A.DO.S. o dell'Ente subentrante ai sensi della L.R. 1/2018 e s.m.i.¹;
3. Ferme restando le competenze esercitate in forma associata mediante il Consorzio di Bacino o suo successore ai sensi delle norme regionali al tempo vigenti, ai comuni competono ulteriori funzioni in materia di rifiuti da esercitarsi singolarmente in conformità a specifiche disposizioni di legge o altre disposizioni, quali:
 - a. l'emissione di ordinanze contingibili e urgenti, nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento

¹ La L.R. 4/2021 ha modificato la L.R. 1/2018 (versione vigente su <http://arianna.cr.piemonte.it/>)

- dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti;
- b. l'adozione dei provvedimenti di diffida a provvedere nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti e l'emissione di ordinanze per la rimozione, l'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e di ripristino dei luoghi, nei confronti dei responsabili di abbandono e deposito incontrollati dei rifiuti sul suolo e nel suolo, ai sensi dell'art. 192, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006.;
 - c. l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione della loro realizzazione in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, nel caso in cui l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un'area ricompresa nel solo territorio comunale ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006, e secondo le procedure previste dal disposto normativo di cui al titolo quinto del D.Lgs. n. 152/2006;
 - d. il controllo del corretto svolgimento delle azioni di conferimento dei rifiuti da parte delle utenze e delle attività di raccolta dei rifiuti da parte del Gestore del Servizio, in coordinamento con il Consorzio di bacino.
 - e. lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dall'attività della propria amministrazione.
4. Il Comune prevede l'inserimento delle infrastrutture finalizzate alla raccolta differenziata e l'obbligo di prevedere per ciascuna nuova edificazione gli spazi necessari al posizionamento delle attrezzature per la raccolta dei rifiuti in aree private non soggette a pubblico passaggio/recintate.

Art. 5. Competenze del Gestore

1. Al Gestore, ossia al soggetto incaricato dal Consorzio dello svolgimento del Servizio, competono in regime di privativa tutte le attività costituenti il servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani tra cui in particolare:
 - a. la gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi;
 - b. la pulizia e lo spazzamento delle aree pubbliche o ad uso pubblico, intendendosi quest'ultime le aree private permanentemente aperte al pubblico, ove previsto dal Contratto di Servizio, compresa la rimozione dei rifiuti abbandonati per i quali non sia stato individuato il responsabile;
 - c. l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia, di riduzione della produzione dei rifiuti, nonché di gestione differenziata delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;
 - d. la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dal Titolo II, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - e. il ritiro delle frazioni conferite presso il Centro di Raccolta Comunale ed il trasporto agli impianti di recupero e/o trattamento, ad eccezione delle frazioni ricadenti nei Sistemi Collettivi (RAEE, oli, batterie, pneumatici, ...).
2. Il Gestore eroga il Servizio in conformità alle previsioni del Contratto di Servizio e/o delle deliberazioni del Consorzio.
3. Il Gestore inoltre svolge, su richiesta, le seguenti attività:
 - a. la gestione dei rifiuti speciali previa stipula di apposita convenzione;
 - b. assistenza e/o affiancamento a enti pubblici e/o soggetti privati per iniziative varie (es. progettazione dei servizi, campagne di comunicazione);
 - c. iniziative e/o progetti finalizzati a incentivare la prevenzione nella produzione dei rifiuti in conformità agli indirizzi del Consorzio ed alle previsioni del Contratto di servizio e le attività di comunicazione e di informazione nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una diffusa coscienza ambientale nei cittadini a cominciare dall'età scolare;

- d. la gestione del Centro di Raccolta comunale.
4. A decorrere dal 1.1.2022 la privativa non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani provenienti da utenze non domestiche, i quali pertanto possono essere conferiti a cura del produttore, ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis del D.Lgs. 152/2006 sia al servizio pubblico di raccolta sia a terzi autorizzati, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani. Le modalità con le quali le utenze non domestiche dimostrano di avviare al recupero i propri rifiuti, le modalità di calcolo dell'abbattimento tariffario e la disciplina della modalità di uscita delle utenze non domestiche dall'utilizzo del servizio pubblico sono stabilite nel Regolamento Comunale relativo alla tariffa.
 5. Il Gestore è tenuto alla predisposizione della Carta dei Servizi, secondo quanto previsto dal Contratto di servizio, dalla normativa nazionale e regionale in materia di servizi pubblici e specificatamente in materia di rifiuti urbani, dando risalto, in particolare, alle tempistiche di esecuzione del servizio per ogni zona in cui sia eventualmente stato suddiviso il territorio comunale, al rapporto diretto con l'utenza e alle modalità per l'accesso alle informazioni e per proporre reclamo.

TITOLO II. PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Art. 6. Principi generali e attività

1. Ai fini della riduzione della produzione di rifiuti, l'Amministrazione comunale promuove:
 - a. campagne di sensibilizzazione volte ad educare la cittadinanza e gli alunni delle scuole ad un consumo sostenibile, attuate anche in collaborazione con il Gestore, il Consorzio, le associazioni dei consumatori, quelle di volontariato ed altri enti;
 - b. iniziative di sensibilizzazione contro gli sprechi, anche d'intesa con enti, gruppi e associazioni operanti sul territorio;
 - c. iniziative promozionali, condotte di concerto con gli esercizi commerciali, per l'utilizzo di imballaggi a rendere e di prodotti duraturi in alternativa agli imballaggi a perdere ed ai prodotti usa e getta;
 - d. divulgazione e diffusione del ricorso dell'autocompostaggio degli scarti organici anche attraverso un adeguato supporto tecnico di consulenza alla popolazione, come specificato più dettagliatamente al successivo Art. 7;
 - e. gli Acquisiti Pubblici Ecologici (GPP) per la razionalizzazione degli acquisti e dei consumi e l'incremento della qualità ambientale delle proprie forniture ed affidamenti.
2. Nelle strutture comunali, nelle attività promosse o finanziate dall'Amministrazione comunale, nonché nelle manifestazioni e negli eventi di carattere culturale, sportivo, politico, sociale, sia pubblici che organizzati da associazioni, circoli, partiti o gruppi di cittadini, si promuove l'utilizzo di stoviglie biodegradabili o riutilizzabili.
3. Il Comune promuove inoltre:
 - a. l'uso di acqua pubblica, attraverso l'installazione sul territorio di punti di distribuzione, quali fontane e case dell'acqua e nella distribuzione per scuole e mense, con la diffusione periodica dei dati sulla sua qualità e sui quantitativi erogati;
 - b. l'utilizzo di pannolini lavabili;

- c. il riutilizzo di beni non giunti a fine vita, attraverso l'organizzazione di manifestazioni quali mercatini dell'usato o altre iniziative;
- d. la diffusione della filiera corta, attraverso l'organizzazione di mercati contadini;
- e. l'acquisto di prodotti sfusi;
- f. le buone pratiche per il recupero delle eccedenze alimentari (presso gli esercizi di ristorazione, la GDO, le mense, ecc.);
- g. una riduzione sulla tassa/tariffa da stabilire con deliberazione di G.C. su chi si sottopone volontariamente ai controlli sui materiali conferiti nei cassonetti (sia posti in aree interne sia esposti su pubblica via), e vengano superati almeno tre volte in un anno solare;

Art. 7. Compostaggio domestico, di prossimità e di comunità

1. Il compostaggio domestico, o autocompostaggio, consiste nell'autotrattamento domestico della frazione organica e della frazione verde (sfalci e potature) dei rifiuti urbani mediante biodegradazione aerobica, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto.
2. Il compostaggio di comunità è il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei propri rifiuti urbani, ai fini dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti, con riferimento e nel rispetto di quanto previsto dal DM 266/2016 "Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221."
3. Il compostaggio di prossimità è il compostaggio disciplinato dall'art. 214 comma 7 bis del D.Lgs. 152/2006 ²;
4. Tale pratica, che comporta una riduzione della quantità di rifiuti da avviare a trattamento, è consentita e favorita, anche attraverso la riduzione della TARI e l'attivazione di opportuna attività di controllo.
5. Al fine di consentire il conteggio della frazione organica nei quantitativi di Raccolta Differenziata, il Comune ha approvato il regolamento per il compostaggio domestico, di comunità e di prossimità.
6. Il Comune istituisce un Albo Compostatori finalizzato all'individuazione delle utenze che effettuano l'autocompostaggio ai fini della riduzione della TARI e definisce le modalità delle verifiche e controlli da effettuare sulle utenze.
7. Il Comune può prevedere appositi momenti formativi per le utenze che intendono effettuare la pratica dell'autocompostaggio.
8. Ogni utente interessato al compostaggio domestico esegue tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica e dei rifiuti vegetali prodotta dalla sua utenza o

² In deroga a quanto stabilito dal comma 7, ferme restando le disposizioni delle direttive e dei regolamenti dell'Unione europea, gli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che hanno una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue e sono destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) previa predisposizione di un regolamento di gestione dell'impianto che preveda anche la nomina di un gestore da individuare in ambito comunale, possono essere realizzati e posti in esercizio con denuncia di inizio di attività ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in aree agricole, nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

dalle utenze che condividono la medesima struttura di compostaggio. La pratica del compostaggio domestico dovrà essere attuata di norma nelle aree scoperte di pertinenza dell'utenza o direttamente attigue alle stesse, purché condivise.

9. L'attività deve avvenire in modo tale da non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo a emissioni di cattivi odori.
10. Non possono comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica e dei rifiuti vegetali che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
11. L'autocompostaggio può essere effettuato utilizzando, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - scarti di cucina, quali avanzi di cibo, scarti di frutta e verdura, scarti di pesce e carne, pane raffermo, fondi di caffè, filtri del tè, gusci d'uova e di noci, ecc.;
 - ramaglie, scarti di potature, erba, fiori e fogliame, ecc.;
 - cartone sminuzzato, segatura e trucioli di legno non trattato;
 - residui vegetali dell'attività di giardinaggio ed orticoltura;
 - escrementi di galline e conigli su lettiera di paglia, fieno o segatura; cenere di legna in piccole quantità.
12. È vietato il compostaggio delle seguenti sostanze: olio di friggitura, lettiere di animali domestici non indicati in precedenza, tessuti, sostanze contenenti acidi, sostanze contaminate da prodotti chimici di sintesi e in generale ogni sostanza potenzialmente dannosa per l'ambiente.
13. I rifiuti vegetali in quantità tali da non poter essere utilizzati in proprio tramite il compostaggio, devono essere conferiti esclusivamente presso il Centro di Raccolta o utilizzando le modalità previste all'Art.20.
14. Il Comune e il Gestore del servizio sono esonerati da ogni responsabilità connessa alla scelta del sistema di compostaggio e alla gestione del processo di compostaggio domestico degli utenti.

TITOLO III. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

Art. 8. Principi generali di organizzazione del servizio

1. L'Amministrazione Comunale promuove forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e la pericolosità dei rifiuti attraverso l'adozione di un sistema integrato di raccolta, in cui un ruolo prioritario viene assunto dalle raccolte differenziate, ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore, secondo gli indirizzi programmatici del Piano Regionale, sulla base degli indirizzi del Consorzio dei Comuni e in base ai criteri stabiliti nel Contratto di servizio.
2. Le modalità di raccolta che consentono di massimizzare i risultati di raccolta differenziata in termini quantitativi e qualitativi, e quindi il recupero di materia, sono quelle che prevedono un accesso limitato e/o personalizzato ai contenitori da parte degli utenti, permettendo la responsabilizzazione degli stessi e il controllo qualitativo dei materiali conferiti. Tali modalità di raccolta sono coerenti con l'applicazione di sistemi di misurazione puntuale dei quantitativi di rifiuti prodotti e la conseguente applicazione di modelli di TARI puntuale o tariffazione corrispettiva.
3. Sul territorio del Comune di Chiusa di S. Michele il servizio è quindi svolto con le seguenti modalità, specificate nel dettaglio nei seguenti articoli:
 - a. *la raccolta differenziata con sistema prevalentemente domiciliare e di prossimità per le frazioni carta, organico e indifferenziato residuo*

- b. la raccolta differenziata prevalentemente stradale per le frazioni imballaggi in vetro/metalli, imballaggi in plastica, tessuti,
 - c. la raccolta differenziata con contenitori collocati presso esercizi commerciali e altri luoghi pubblici per pile e farmaci
 - d. il ritiro a domicilio su richiesta dell'utente per i rifiuti ingombranti
 - e. il ritiro a domicilio per la frazione verde, previo abbonamento da stipularsi con il Gestore del servizio
 - f. la raccolta differenziata nei Centri di Raccolta per i rifiuti che non è possibile conferire con le modalità precedenti, come meglio specificato nel Regolamento del Centro di Raccolta.
4. Le modalità organizzative specifiche del servizio di raccolta per ciascuna frazione e le frequenze di raccolta sono definite nel Contratto di servizio e nei relativi documenti attuativi.

Art. 9. Comunicazione

1. L'Amministrazione Comunale avrà cura di pubblicizzare le modalità di gestione e di utilizzo da parte degli utenti del servizio di raccolta differenziata ed i risultati conseguiti in termini di materiali conferiti e raccolti.
2. L'Amministrazione Comunale, in sinergia con il soggetto Gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, d'intesa con eventuali altri soggetti interessati, attiva pertanto, in linea con la programmazione regionale, le iniziative di sensibilizzazione e informazione sulle modalità di raccolta, di promozione dei conferimenti differenziati e di educazione ambientale.
3. Il comune può individuare gli amministratori di stabile quali soggetti attraverso cui:
 - a. diffondere il contenuto del regolamento nell'ambito del condominio;
 - b. contribuire nella diffusione capillare delle informazioni sul corretto conferimento delle varie tipologie di rifiuto differenziato e non;
 - c. collaborare nella fase di verifica delle caratteristiche delle aree pertinenziali private, poste all'interno della proprietà e destinate ad accogliere i nuovi cassonetti, per individuare da subito le difficoltà oggettive.

Art. 10. Raccolta differenziata, frazioni e flussi di rifiuto oggetto di raccolta differenziata

1. Le frazioni oggetto di raccolta differenziata sono le seguenti:
 - a. organico
 - b. verde (sfalci, potature)
 - c. carta
 - d. cartone
 - e. imballaggi in vetro e imballaggi in metallo (raccolti congiuntamente)
 - f. imballaggi in plastica
 - g. rifiuti indifferenziati residui
 - h. pile
 - i. farmaci
 - j. Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)
 - k. rifiuti ingombranti
 - l. tessili e indumenti usati

- m. altre frazioni che possono essere conferite nel Centro di Raccolta, nel rispetto dello specifico Regolamento
- 2. Per ciascuna frazione di rifiuto sono indicate le modalità di raccolta negli articoli dal 19 al 31; ciascuna frazione deve essere conferite dagli utenti esclusivamente nei contenitori a tal fine predisposti o comunque nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione e dal Gestore del servizio.
- 3. Per tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata, è vietato il conferimento con i rifiuti indifferenziati residui.
- 4. Gli imballaggi primari e secondari non restituiti al produttore/venditore dall'utilizzatore possono essere conferiti al servizio pubblico solo attraverso la raccolta differenziata.

Art. 11. Perimetro di espletamento del servizio

- 1. La gestione dei rifiuti urbani è effettuata di norma nell'intero territorio comunale, comprese le zone con case sparse; negli allegati tecnici del Contratto di servizio sono indicate, per alcune tipologie di rifiuto e/o per alcuni servizi di spazzamento e/o altri servizi, eventuali zone non servite. Il Gestore del servizio predispone e mantiene aggiornati idonea cartografia o elenco puntuale delle strade/aree, dai quali risultino le zone servite e i relativi servizi resi alle utenze.
- 2. Si intendono coperti dal servizio i nuclei abitati, le case sparse e gli edifici ai quali si accede mediante strada privata il cui sbocco sia su area pubblica soggetta al servizio di raccolta.
- 3. Resta fermo l'obbligo per coloro che risiedono nelle zone non comprese nelle aree servite di conferire i rifiuti al servizio pubblico presso il punto di raccolta più vicino.
- 4. La raccolta istituita sul territorio comunale è destinata ai rifiuti prodotti sul territorio comunale. Non possono essere conferiti nei contenitori rifiuti prodotti al di fuori del territorio comunale.

Art. 12. Pesatura dei rifiuti

- 1. Il Gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani adotta modalità organizzative tali da consentire la quantificazione dei rifiuti originati all'interno del territorio comunale o, qualora previsto da specifici accordi, sovracomunale.
- 2. Il peso effettivo dei rifiuti raccolti è da considerarsi esclusivamente quello riscontrato presso gli impianti di smaltimento/recupero di destinazione.
- 3. Nel caso di raccolte sovracomunali, il Gestore ripartirà i pesi tra i Comuni secondo criteri che saranno comunicati annualmente al Comune, quali:
 - a. numero di abitanti serviti;
 - b. numero di contenitori;
 - c. pesature intermedie per un periodo rappresentativo;
 - d. pesature puntuali ove consentito dal sistema di raccolta.

Per attività e situazioni particolari, potranno essere individuati altri criteri, in accordo tra i Comuni interessati dalla raccolta sovracomunale ed il Gestore del servizio.

Art. 13. Raccolta domiciliare: posizionamento dei contenitori

- 1. La **raccolta domiciliare** è svolta tramite appositi contenitori forniti alle utenze secondo i criteri di assegnazione previsti nel Contratto di Servizio. I contenitori assegnati alle singole utenze, sono posizionati, in relazione alle caratteristiche dei singoli edifici, secondo le seguenti modalità in ordine di priorità:

- a. **area privata interna non soggetta a pubblico passaggio**, con esposizione e successivo ritiro dei contenitori nel giorno/i di raccolta, a cura delle utenze assegnatarie o di soggetti terzi incaricati dalle stesse; in tutti i casi in cui l'esposizione fronte strada avvenga su suolo pubblico, i contenitori dovranno rimanere esposti per il tempo minimo indispensabile alle operazioni di svuotamento. *L'utilizzo dei cortili a parcheggio condominiale o altro uso comune non esime da tale obbligo.*
 - b. **area privata esterna soggetta a pubblico passaggio**, (qualora non sia possibile la soluzione a, solo nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti, previa autorizzazione degli uffici comunali competenti): i contenitori dovranno essere collocati nelle immediate vicinanze del numero civico, negli spazi individuati e appositamente delimitati tramite segnaletica orizzontale, al fine di riservare il loro utilizzo esclusivamente alle utenze a cui sono dedicati. I contenitori posizionati in tali aree devono essere dotati di meccanismo di chiusura allo scopo di impedire conferimenti scorretti da parte di soggetti non autorizzati;
 - c. **area esterna su suolo pubblico** (qualora non siano possibili la soluzione a e la soluzione b, solo nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti, previa autorizzazione degli uffici comunali competenti i contenitori dovranno essere collocati nelle immediate vicinanze del numero civico, negli spazi individuati e appositamente delimitati tramite segnaletica orizzontale, al fine di riservare il loro utilizzo esclusivamente alle utenze a cui sono dedicati. I contenitori posizionati in tali aree devono essere dotati di meccanismo di chiusura allo scopo di impedire conferimenti scorretti da parte di soggetti non autorizzati;
2. È vietato depositare i rifiuti al di fuori dei contenitori; la pulizia delle aree esterne di cui ai punti b) e c) è a cura e sotto la responsabilità delle utenze a cui sono assegnati i contenitori.
 3. La segnaletica orizzontale di cui ai punti b) e c) del comma 1 è a cura e spese del Comune.
 4. Nel punto a) del comma 1 rientrano anche aree private recintate di proprietà e pertinenza dell'utenza, appositamente individuate per la collocazione dei contenitori per i rifiuti, accessibili esclusivamente dall'utenza.

[NB: le modalità indicate sono quelle che si ritengono ottimali, ma a seconda delle scelte di ciascun comune questa parte può essere adattata]

5. Anche ai sensi della Circolare della Presidente della Giunta regionale 25 luglio 2005, n. 3/AMB/SAN (pubblicata sul B.U.R. n. 30 del 28/07/2005), le aree destinate al posizionamento dei contenitori devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a. devono risultare facilmente accessibili;
 - b. la superficie deve essere piana e preferibilmente pavimentata, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata e deve essere priva di barriere architettoniche onde consentire l'accessibilità ad utenti a ridotta mobilità;
 - c. lo spazio interno di manovra deve essere adeguato alla movimentazione dei contenitori e non devono esservi scalini rispetto all'esterno, per permettere l'agevole scorrimento degli stessi;
 - d. il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio od ostacolo, al passaggio nelle stesse pertinenze dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private.
6. I contenitori per l'indifferenziato residuo e per l'organico non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra e/o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni e/o di attività produttive.
7. I contenitori per la carta possono essere tenuti anche all'interno dei fabbricati, purché non costituiscano intralcio.

8. Nel caso di utenze poste all'interno di cortili o di aree private, che siano accessibili come area di manovra ai mezzi di servizio e senza che gli addetti debbano ricorrere all'utilizzo di chiavi o telecomandi, il Gestore, in accordo con l'utenza interessata, potrà decidere che la raccolta venga fatta direttamente all'interno dei cortili medesimi, previo sopralluogo e in accordo con l'utenza.
9. È possibile prevedere il servizio a pagamento di svuotamento dei contenitori collocati in area privata non accessibile direttamente dal Gestore, previo sopralluogo da parte dello stesso. Tale servizio può essere soggetto a pagamento di corrispettivo da parte dell'utenza al Gestore, previa sottoscrizione di uno specifico contratto tra Gestore e utenza.
10. Nel caso di cui al precedente comma 1 punto c) le volumetrie per frazione superino i 2.400 litri, l'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di valutare una raccolta di prossimità (con le modalità di cui al successivo Art. 16). In tal caso potrà essere concesso l'utilizzo del suolo pubblico, previa stipula di apposita convenzione tra il legale rappresentante del complesso residenziale e l'Amministrazione comunale; i costi delle attrezzature, compresi i costi di manutenzione e per i ricambi, saranno a carico del condominio.
11. Nelle nuove edificazioni o nelle ristrutturazioni che implicano un ridimensionamento del fabbricato, devono essere previste apposite aree di pertinenza private non soggette a pubblico passaggio destinate al posizionamento dei contenitori, facilmente accessibili dagli operatori del Gestore.

Art. 14. Raccolta domiciliare: gestione dei contenitori, esposizione e lavaggio

1. Gli utenti devono utilizzare esclusivamente i contenitori loro assegnati dal Gestore in comodato d'uso come regolato dagli artt. dal 1804 e seguenti del Codice Civile. Il relativo contratto deve essere sottoscritto dal comodatario (utente), al momento della consegna dei contenitori da parte del Gestore (comodante). Qualora la sottoscrizione non possa avvenire contestualmente alla consegna, il contratto potrà essere perfezionato con le modalità alternative stabilite dal Gestore e debitamente comunicate all'utente. In ogni caso, il contratto si riterrà implicitamente accettato dall'utenza, al primo uso dei contenitori ai fini della fruizione del servizio di raccolta dei rifiuti. Anche nel caso di contenitori già consegnati, il contratto si ritiene implicitamente accettato dall'utenza al primo uso dei contenitori ai fini della fruizione del servizio di raccolta dei rifiuti.
2. I contenitori per la raccolta domiciliare devono essere mantenuti in buono stato. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionante all'uso, il Gestore del servizio provvederà alla sua sostituzione previa segnalazione da parte dell'utenza. Nel caso di furto il Gestore provvede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utenza di dichiarazione di avvenuta sottrazione del contenitore ai sensi del D.P.R. 445/2000.
3. I contenitori di qualsiasi tipo sono dotati di strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità richieste dalla normativa in materia.
4. Il servizio di raccolta viene svolto, di norma, nei giorni lavorativi con cadenza, modalità ed orari comunicati dal Comune e/o dal Gestore; in caso di festività infrasettimanali la raccolta sarà effettuata con le modalità definite dal Gestore del servizio e comunicate all'utenza annualmente sul sito del Gestore.
5. I contenitori sono dotati di apposito dispositivo di riconoscimento che consente al Gestore del servizio di rilevare i dati inerenti l'avvenuto svuotamento. Nel rispetto di quanto previsto dal DM Ambiente 20/4/2017, tali dati possono essere associati a banche dati che integrano le informazioni sulle utenze del servizio (es. banca dati anagrafica, banca dati tributi).
6. I contenitori sono esposti a cura dell'utenza sulle pubbliche vie o sulle piazze, solo a capienza esaurita, la sera prima del giorno di raccolta non prima delle ore 19,00 e comunque non oltre le ore 5,30 del giorno di raccolta.

7. I contenitori devono essere esposti possibilmente quando pieni, in particolar modo per le frazioni che non comportano problemi di igiene o di odore.
8. I contenitori sono esposti al di fuori di ingressi e recinzioni e comunque lungo il percorso di raccolta individuato. La raccolta è effettuata al limite del confine di proprietà dell'utente, o presso punti individuati dal Gestore del servizio dove l'utente colloca il contenitore. I contenitori sono posti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.
9. I contenitori devono rimanere esposti per il tempo minimo indispensabile alle operazioni di svuotamento; dopo lo svuotamento, e comunque entro il giorno stesso, sono riportati dall'utente all'interno del confine di proprietà, salvo i casi specifici previsti all'art. 11 comma 1 lett. b) e c) del presente regolamento.
10. Il servizio è effettuato mediante il passaggio su strade pubbliche o ad uso pubblico in cui venga garantita la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta; il Gestore può accedere, per motivate esigenze o su richiesta dell'utenza, su strade private, salvo opposizione dei proprietari o degli aventi diritto.
11. Qualora il Gestore del servizio non esegua il ritiro dei rifiuti, l'utente segnala tempestivamente (cioè non oltre il giorno successivo) la mancata esecuzione al Numero Verde del Gestore che, effettuate le verifiche del caso, provvede a recuperare il disservizio come specificato nella Carta dei Servizi, salvo diverse modalità previste nel Contratto di servizio. Sono fatte salve le cause di forza maggiore non addebitabili all'appaltatore del servizio come scioperi, neve, interruzione della viabilità ecc.
12. Il Gestore del servizio non garantirà la rimozione dei rifiuti, qualora gli stessi non siano conformi, per tipologia o modalità di conferimento, a quanto previsto nel presente Regolamento e nel Contratto di servizio; in particolare non verranno raccolti:
 - a. rifiuti inquinati da materiale estraneo;
 - b. contenitori esposti in giorni o orari errati;
 - c. rifiuti in contenitori non regolamentari, non rientranti nelle tipologie adottate per l'esecuzione del servizio.
13. I conferimenti non conformi sono soggetti alle sanzioni previste al Titolo VII.
14. Ai fini di garantire una corretta gestione della raccolta differenziata porta a porta, il miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti e il rispetto delle norme del presente regolamento, il Comune, anche avvalendosi del Gestore del servizio, predisporrà un sistema di controllo, verifica e miglioramento della qualità dei rifiuti urbani. Tale sistema verrà attuato mediante l'operato di ispettori ecologici, nel caso in cui il Contratto lo preveda.
15. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, si dovessero riscontrare delle difformità rispetto a quanto previsto nel presente regolamento, il Gestore potrà effettuare apposita segnalazione con le possibili seguenti modalità (lasciare un adesivo/avviso sul contenitore e/o non svuotare il contenitore, segnalare al responsabile della raccolta e/o agli ispettori ecologici e/o alle Autorità competenti la difformità).
16. Al fine di limitare problemi di odore ed igienico sanitari, i contenitori per la raccolta domiciliare devono essere sottoposti a regolari lavaggi da parte degli utenti. Il lavaggio e l'igienizzazione dei cassonetti assegnati possono essere effettuati direttamente dagli utenti – nel caso di condomini anche affidando il servizio a terzi - con modalità paragonabili a quelle utilizzate con i propri contenitori domestici, con l'uso di prodotti con modeste proprietà detergenti/disinfettanti e con buone capacità biodegradabili.

Art. 15. Raccolta stradale: modalità, contenitori

1. La raccolta stradale è svolta tramite appositi contenitori ad accesso libero posizionati sul territorio secondo i criteri di assegnazione e di posizionamento previsti nel Contratto di servizio.

2. I contenitori sono posizionati in area esterna, di pertinenza pubblica, accessibili agevolmente dagli utenti e accessibili direttamente dal Gestore al fine di effettuarne lo svuotamento dei, nel rispetto dei vincoli definiti dal Codice della Strada e dei criteri di igiene di sicurezza e di attenzione per i luoghi di interesse culturale, religioso ed ambientale.
3. I contenitori sono dotati di pannelli informativi (adesivi o analoghi) con le indicazioni delle tipologie di materiali differenziati e delle loro modalità di conferimento.

Art. 16. Raccolta di prossimità: modalità, contenitori

1. Per raccolta di prossimità si intende una modalità di raccolta che può essere assimilata alla raccolta domiciliare sebbene avvenga tramite contenitori condivisi tra più numeri civici. Tale modalità è utilizzata in determinate aree del territorio comunale, in cui risulta difficoltoso o non applicabile il servizio domiciliare..
2. I contenitori sono posizionati in area esterna di pertinenza pubblica, accessibili agevolmente dagli utenti e dal Gestore al fine di effettuarne lo svuotamento, nel rispetto dei vincoli definiti dal Codice della Strada e dei criteri di igiene, di sicurezza e di attenzione per i luoghi di interesse culturale, religioso ed ambientale.
3. I contenitori devono essere ad accesso controllato e sono assegnati a gruppi di utenze. Gli utenti del servizio di raccolta di prossimità devono utilizzare esclusivamente i contenitori loro assegnati dal Gestore in comodato d'uso come regolato dagli artt. dal 1804 e seguenti del Codice Civile. Il relativo contratto deve essere sottoscritto dal comodatario (utenti), al momento della consegna dei contenitori da parte del Gestore (comodante). Qualora la sottoscrizione non possa avvenire contestualmente alla consegna, il contratto potrà essere perfezionato con le modalità alternative stabilite dal Gestore e debitamente comunicate all'utente. In ogni caso, il contratto si riterrà implicitamente accettato dall'utenza, al primo uso dei contenitori ai fini della fruizione del servizio di raccolta dei rifiuti. Anche nel caso di contenitori già consegnati, il contratto si ritiene implicitamente accettato dall'utenza al primo uso dei contenitori ai fini della fruizione del servizio di raccolta dei rifiuti.
4. Gli utenti che devono conferire i rifiuti in contenitori ad accesso controllato con chiave o tessera (o altro sistema di riconoscimento) sono tenuti a dotarsi del dispositivo di apertura presso gli Uffici Comunali, a custodirlo con diligenza e ad utilizzarlo con le modalità previste. Ad ogni utenza iscritta a ruolo della tassa rifiuti verrà consegnato un solo dispositivo. La richiesta di ogni ulteriore dispositivo sarà soggetta a pagamento.
5. Per quanto riguarda le modalità di collocazione e utilizzo dei contenitori di cui al punto precedente, vale quanto indicato nei precedenti Art. 13 e 15.

Art. 17. Altre modalità di raccolta: modalità, contenitori

1. Contenitori per la raccolta di specifiche frazioni di rifiuto (es. pile esauste, farmaci scaduti, scarpe, ecc.) possono essere collocati per esigenze di pubblica utilità, in accordo con il Gestore del servizio e previo consenso del proprietario, all'interno di negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi pubblici, esercizi commerciali, alberghi ed attività produttive in genere, oltre che di scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico.
2. Lo svuotamento di tali contenitori è a cura del Gestore, con le frequenze previste nel Contratto di servizio.
3. I titolari delle attività di cui sopra, nonché i responsabili dei locali aperti al pubblico che accettano la collocazione dei contenitori collaborano con il Gestore nella diffusione del materiale informativo e comunicano allo stesso ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio

Art. 18. Norme generali per il conferimento dei rifiuti urbani

1. Le utenze domestiche e le utenze non domestiche conferiscono obbligatoriamente in modo differenziato tutti i rifiuti.
2. A tal fine ogni utenza ha l'obbligo di utilizzare gli appositi contenitori per la raccolta domiciliare forniti in comodato d'uso dal Gestore, identificati e codificati secondo gli standard previsti, di utilizzarli ed esporli secondo le regole specificate nel presente Regolamento.
3. L'utente deve osservare modalità atte a favorire l'igienicità della fase di conferimento negli appositi contenitori per la raccolta messi a disposizione dal Gestore del servizio. I rifiuti organici e i rifiuti indifferenziati devono essere collocati in sacchi che poi saranno depositati nei contenitori in modo da minimizzare il contatto fra rifiuto e contenitore.
4. È vietata l'esposizione sulla pubblica via dei rifiuti sotto forma diversa da quella indicata dal Comune e dal Gestore del servizio e, per la raccolta domiciliare, al di fuori dei giorni e dell'orario indicati dal Gestore del servizio, in accordo con l'Amministrazione Comunale.
5. È inoltre vietato per tutti i contenitori (sia per la raccolta domiciliare che per la raccolta stradale e di prossimità):
 - a. l'uso improprio dei contenitori per la raccolta dei rifiuti;
 - b. la cernita e il rovistamento dei rifiuti nei contenitori;
 - c. l'abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto, anche se in sacchi chiusi, a lato dei contenitori, anche se pieni;
 - d. l'esecuzione di scritte sui contenitori o l'affissione su di essi di materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione;
 - e. lo sblocco degli eventuali freni di stazionamento, il ribaltamento e il danneggiamento dei contenitori;
 - f. il danneggiamento delle serrature e dei meccanismi di chiusura dei contenitori;
 - g. il conferimento di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo.
6. È vietato lo spostamento dei contenitori stradali dalla sede in cui sono stati collocati dal Gestore del servizio.
7. In caso di raccolta stradale, nel caso in cui i rifiuti non siano conferibili a causa di contenitori già pieni, occorre conferire in altro contenitore ed avvisare il Gestore del servizio.
8. Le tipologie di rifiuti urbani che per loro natura e/o per loro dimensione non possono essere conferite nei contenitori per la raccolta domiciliare e/o stradale e/o di prossimità devono essere conferiti nel Centro di Raccolta comunale, con le modalità previste nello specifico Regolamento di cui all'Art. 46. Per i rifiuti ingombranti e per i RAEE sono inoltre previste le modalità di raccolta indicate all'Art. 26.
9. Le utenze non domestiche sono autorizzate a conferire i propri rifiuti urbani nei contenitori per i rifiuti, con le avvertenze di seguito specificate:
 - a. i materiali immessi nei contenitori devono essere classificabili come rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. b-ter, punto 2, rimanendo a carico del produttore/utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi;
10. È vietato depositare qualsiasi rifiuto od oggetto al di fuori dei contenitori (anche se pieni); è inoltre vietato parcheggiare veicoli o adottare qualsiasi comportamento che intralci o ritardi l'opera di svuotamento dei cassonetti. Gli operatori addetti allo svuotamento segnalano l'impossibilità di provvedere allo svuotamento nel caso di veicoli in sosta alla Polizia Municipale. Tali comportamenti sono sanzionabili ai sensi del codice della strada. Sono fatte salve le eventuali altre sanzioni applicabili.

11. Qualora sia necessario lo spostamento dei contenitori stradali per esigenze delle utenze (es. traslochi, cantieri,...) i relativi costi sono a carico dell'utenza interessata.

Art. 19. Raccolta frazione organica

1. La frazione organica è costituita dalle tipologie di materiali biodegradabili indicate in Allegato 1 .
2. Il servizio di raccolta della frazione organica è svolto, nell'intero territorio comunale, con le seguenti modalità:
 - a. per tutte le utenze domestiche e per le utenze non domestiche che per loro natura risultano produttrici di tale tipologia di rifiuto, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 183, comma 1, lett. b-ter, punto 2 del D.Lgs. 152/2006;
 - b. mediante raccolta domiciliare con contenitori di colore MARRONE;
 - c. per le aree di raccolta e con la frequenza stabilita per ciascuna tipologia di utenza dal Contratto di Servizio;
 - d. mediante raccolta dei rifiuti in sacchetti compostabili ben chiusi e successivo conferimento degli stessi nel contenitore;
 - e. a seguito del conferimento, l'utente dovrà assicurarsi che il coperchio del contenitore resti chiuso.
3. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori.
4. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, il Gestore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto, l'operatore potrà effettuare una segnalazione con le modalità previste all'Art. 14 comma 12.
5. Ai sensi dell'art. 182-ter del D.Lgs. 152/2006, gli utenti dovranno obbligatoriamente e unicamente utilizzare, per le operazioni di cui al precedente comma 2 lettera b), sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002.
6. Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti alle norme del D.Lgs. 508/92.
7. La frazione organica può essere gestita dall'utente con la modalità del compostaggio domestico, con riferimento a quanto previsto all'Art. 7.

Art. 20. Raccolta frazione verde (sfalci e potature)

1. Riguarda la frazione recuperabile costituita da sfalci dei prati, foglie e residui di potatura indicate in Allegato 1.
2. Il servizio di raccolta differenziata della frazione verde è svolto con le seguenti modalità:
 - a. domiciliare a pagamento (con contenitori di colore VERDE) su abbonamento per le utenze singole o condominiali che ne fanno richiesta al Gestore del Servizio con le modalità indicate nel Contratto di Servizio;
 - b. il verde può essere conferito anche direttamente dall'utenza presso il Centro di Raccolta Comunale, nel rispetto dello specifico Regolamento di cui all'Art. 40.
3. Gli utenti devono conferire il materiale all'interno dei contenitori in modo che sia possibile la completa chiusura degli stessi.

Art. 21. Raccolta carta, cartone e poliaccoppiati cellulosici

1. Riguarda la frazione recuperabile costituita da carta, cartone e poliaccoppiati cellulosici (es. tetrapak) indicati in Allegato 1 e previsti dagli Accordi ANCI-CONAI.
2. Il servizio di raccolta della frazione carta, cartone e poliaccoppiati cellulosici è svolto, nell'intero territorio comunale, con le seguenti modalità:
 - a. per tutte le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 183, comma 1, lett. b-ter, punto 2 del D.Lgs. 152/2006; per alcune specifiche tipologie di utenze non domestiche può essere previsto un servizio dedicato (successivo art. 21);
 - b. mediante raccolta domiciliare con contenitori di colore BIANCO ;
 - c. oppure mediante raccolta di prossimità con contenitori, anche interrati, con chiave o controllo di accesso;
 - d. per l'area di raccolta e con la frequenza stabilita per ciascuna tipologia di utenza dal Contratto di Servizio;
 - e. il materiale è introdotto sfuso nel contenitore, sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione, riducendo in pezzi il cartone e il cartoncino ed evitando di appallottolare la carta;
 - f. a seguito del conferimento, l'utente dovrà assicurarsi che il coperchio del contenitore resti chiuso.
3. Gli uffici utilizzano, di norma, i contenitori in dotazione agli stabili in cui ha sede l'attività. Qualora sia necessario, essi sono dotati di contenitori propri da gestirsi con le modalità previste per le utenze domestiche
4. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori.
5. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, il Gestore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto, l'operatore potrà effettuare una segnalazione con le modalità previste all'Art. 14 comma 12.
6. Gli imballaggi in carta e cartone di grandi dimensioni che non possono essere inseriti nei contenitori per la raccolta devono essere conferiti dalle utenze presso il Centro di Raccolta, nel rispetto dello specifico Regolamento di cui all'Art. 40.

Art. 22. Raccolta cartone

1. Riguarda la frazione recuperabile costituita da cartone indicata in Allegato 1 e prevista dagli Accordi ANCI-CONAI, prodotta da utenze non domestiche, quali utenze commerciali e pubblici esercizi che per loro natura risultano produttrici di elevate quantità di cartone e imballaggi in cartone.
2. Il servizio di raccolta del cartone è svolto con le seguenti modalità:
 - a. per l'area di raccolta e con la frequenza stabilita per ciascuna tipologia di utenza dal Contratto di Servizio;
 - b. l'utente deposita il rifiuto in un punto concordato all'attivazione del servizio;
 - c. il rifiuto deve essere piegato e ridotto in volume;
 - d. insieme al cartone non può essere conferita carta;
 - e. il materiale è conferito senza materiali o imballaggi di diversa natura;
 - f. il Gestore del servizio valuterà l'assegnazione dei contenitori alle utenze in funzione della quantità prodotta.

Art. 23. Raccolta imballaggi in vetro e imballaggi in acciaio, alluminio e banda stagnata

1. Riguarda la frazione recuperabile costituita da imballaggi in vetro e imballaggi in acciaio, alluminio e banda stagnata (raccolta congiunta) indicati in Allegato 1 e previsti dagli Accordi ANCI-CONAI.
2. Il servizio di raccolta della frazione imballaggi vetro e imballaggi metallici è svolto, nell'intero territorio comunale, con le seguenti modalità:
 - a. per tutte le utenze domestiche e per le utenze non domestiche che per loro natura risultano produttrici di tale tipologia di rifiuto, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 183, comma 1, lett. b-ter, punto 2 del D.Lgs. 152/2006;
 - b. mediante raccolta domiciliare con contenitori carrellati di colore VERDE per le utenze domestiche delle aree individuate nel Contratto di servizio;
 - c. mediante raccolta domiciliare con contenitori carrellati di colore VERDE per le utenze non domestiche specificatamente individuate (bar, pub, mense, self service, tavole calde, ristoranti, trattorie, pizzerie, discoteche, night...) qualora nelle vicinanze non sia presente una postazione stradale, di cui al successivo comma e;
 - d. mediante raccolta di prossimità o stradale con contenitori, anche interrati, di colore *BLU/VERDE* per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche non specificatamente individuate di cui ai punti precedenti;
 - e. per le aree di raccolta e con le frequenze stabilite per ciascuna tipologia di utenza dal Contratto di Servizio;
 - f. gli imballaggi dovranno essere svuotati accuratamente in modo che siano privi di residui; il materiale è introdotto sfuso nel contenitore;
 - g. a seguito del conferimento, l'utente deve assicurarsi che il coperchio del contenitore resti chiuso.
3. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, il Gestore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto, l'operatore potrà effettuare una segnalazione con le modalità previste all'Art. 14 comma 12.
4. Gli imballaggi in vetro e gli imballaggi in acciaio, alluminio e banda stagnata di grandi dimensioni che non possono essere inseriti nei contenitori per la raccolta devono essere conferiti dalle utenze presso il Centro di Raccolta, nel rispetto dello specifico Regolamento di cui all'Art. 40.
5. I materiali in vetro e in metallo che non sono imballaggi devono essere conferiti dalle utenze presso il Centro di Raccolta, nel rispetto dello specifico Regolamento di cui all'Art. 40.

Art. 24. Raccolta imballaggi in plastica

1. Riguarda la frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica e altri materiali in plastica indicati in Allegato 1 e previsti dagli Accordi ANCI-CONAI.
2. Il servizio di raccolta della frazione imballaggi in plastica è svolto, nell'intero territorio comunale, con le seguenti modalità:
 - a. per tutte le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 183, comma 1, lett. b-ter, punto 2 del D.Lgs. 152/2006;
 - b. mediante raccolta stradale con contenitori, anche interrati, di colore BLU per le utenze delle aree individuate nel Contratto di servizio;
 - c. mediante raccolta domiciliare con contenitori carrellati di colore BLU per le utenze delle aree individuate nel Contratto di servizio;

- d. mediante raccolta domiciliare a sacchi trasparenti per le utenze delle aree individuate nel Contratto di servizio;
 - e. per le aree di raccolta e con le frequenze stabilite per ciascuna tipologia di utenza dal Contratto di Servizio;
 - f. gli imballaggi dovranno essere svuotati accuratamente in modo che siano privi di residui e ridotti di volume; il materiale è introdotto sfuso o in sacchi nel contenitore;
 - g. l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso.
3. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, il Gestore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto, l'operatore potrà effettuare una segnalazione con le modalità previste all'Art. 14 comma 12.
 4. Gli imballaggi in plastica di grandi dimensioni devono essere conferiti dalle utenze presso il Centro di Raccolta, nel rispetto dello specifico Regolamento di cui all'Art. 40.
 5. I materiali e gli oggetti plastici non imballaggi e non previsti dagli Accordi ANCI-CONAI devono essere conferiti dalle utenze presso il Centro di Raccolta, nel rispetto dello specifico Regolamento di cui all'Art. 40.

Art. 25. Raccolta indifferenziato non recuperabile

1. La frazione indifferenziata non recuperabile è costituita dai materiali non differenziabili che non possono essere conferiti nelle raccolte differenziate. Non deve essere miscelata con i seguenti rifiuti:
 - a. rifiuti urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata domiciliare, di prossimità, stradale e presso il Centro di Raccolta;
 - b. rifiuti speciali;
 - c. rifiuti urbani pericolosi;
 - d. rifiuti elencati nell'art. 185 del D.Lgs. n. 152/2006, quali in particolare i rifiuti radioattivi, i rifiuti risultanti dall'attività di escavazione, le carogne e le materie fecali e le altre sostanze naturali utilizzate nell'attività agricola, i materiali esplosivi.
2. Il servizio di raccolta della frazione indifferenziata non recuperabile è svolto, nell'intero territorio comunale, con le seguenti modalità:
 - a. per tutte le utenze domestiche e per tutte le utenze non domestiche, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 183, comma 1, lett. b-ter, punto 2 del D.Lgs. 152/2006;
 - b. mediante raccolta domiciliare con contenitori di colore GRIGIO;
 - c. per le aree di raccolta e con le frequenze stabilite per ciascuna tipologia di utenza dal Contratto di Servizio;
 - d. mediante sacchetti di plastica ben chiusi e successivo conferimento degli stessi nel contenitore;
 - e. a seguito del conferimento l'utente deve assicurarsi che il coperchio del contenitore resti chiuso.
3. L'utente deve utilizzare sacchetti preferibilmente trasparenti, in modo da facilitare le operazioni di controllo qualitativo.
4. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori.
5. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, il Gestore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto organico, l'operatore potrà effettuare una segnalazione con le modalità previste all'Art. 14 comma 12.

Art. 26. Raccolta pile e batterie esauste

1. Riguarda i rifiuti urbani pericolosi costituiti da pile e batterie indicate in Allegato 1 e previsti dai Consorzi di filiera.
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da pile e batterie, è svolto con le seguenti modalità:
 - a. la raccolta avviene mediante appositi contenitori posti presso i rivenditori dei beni da cui derivano i rifiuti raccolti. Vengono altresì effettuati servizi ad essi dedicati presso altri esercizi pubblici, commerciali, scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico o presso i Centri di Raccolta;
 - b. non possono essere introdotti nel contenitore gli accumulatori al piombo (batterie per auto) che devono essere consegnati al Centro di Raccolta nel rispetto dello specifico Regolamento di cui all'Art. 40;
 - c. Il servizio di raccolta è svolto con frequenza, modalità ed orari determinati nel Contratto di Servizio.

Art. 27. Raccolta medicinali scaduti

1. Riguarda i rifiuti urbani pericolosi costituiti da farmaci e medicinali indicate in Allegato 1.
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti pericolosi costituita da farmaci e medicinali, è svolto con le seguenti modalità:
 - a. la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori posti presso i rivenditori dei beni cui derivano i rifiuti raccolti. Vengono altresì effettuati servizi ad essi dedicati presso farmacie, ambulatori, altri esercizi pubblici, commerciali, scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico o presso i Centri di Raccolta;
 - b. il prodotto viene introdotto nel contenitore, mentre l'imballaggio non imbrattato (pulito) è conferito in modo differenziato con le specifiche modalità individuate nel presente regolamento;
 - c. il rifiuto pericoloso va riposto all'interno degli appositi contenitori.
 - d. Il servizio di raccolta è svolto frequenza, modalità ed orari determinati nel Contratto di Servizio.

Art. 28. Raccolta ingombranti

1. Riguarda i rifiuti ingombranti indicati all'Allegato 1. In particolare tali rifiuti sono costituiti da:
 - a. rifiuti della tipologia indicata agli articoli precedenti del presente regolamento che per dimensioni non possono essere posti nei contenitori per le raccolte domiciliari, di prossimità o stradali;
 - b. rifiuti ingombranti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.), ad esempio frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria; pannelli fotovoltaici inferiori a 10 kWh;
 - c. altri beni durevoli;
 - d. mobilio.
2. I R.A.E.E. ingombranti (pericolosi e non pericolosi³) o altri rifiuti ingombranti pericolosi prodotti dalle utenze non domestiche non sono rifiuti urbani e come tali non possono essere raccolti e conferiti al servizio pubblico. Sono fatte salve eventuali diverse

³ L'allegato L-quater alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 che elenca i rifiuti prodotti da utenze non domestiche che sono ritenuti urbani non include i RAEE

disposizioni stabilite, anche in deroga al D.Lgs. 152/2006, dalla normativa speciale sui R.A.E.E. (D.Lgs. 49/2014 e relativi decreti attuativi).

3. Il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti è svolto mediante:
 - a. raccolta presso l'utente, su chiamata telefonica al Numero Verde del Gestore del servizio;
 - b. conferimento da parte dell'utenza presso il Centro di Raccolta, nel rispetto dello specifico Regolamento di cui all'Art. 40.
4. Per gli ingombranti costituiti da R.A.E.E. sono previste anche le modalità di cui al seguente Art. 29.
5. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta ingombranti su chiamata sono le seguenti:
 - a. il servizio è dedicato alle sole utenze domestiche, con le modalità indicate nel Contratto di Servizio;
 - b. ciascun utente può conferire al massimo n. 3 pezzi a chiamata;
 - c. l'utente dichiara preliminarmente, al momento della richiesta telefonica al Gestore, il numero e il tipo di beni da asportare; non sono ammesse integrazioni nel frattempo intervenute;
 - d. solo ed esclusivamente nel giorno previsto per la raccolta, il materiale è posto dagli utenti all'esterno, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al transito di pedoni, cicli ed automezzi, nonché ogni altro tipo di disturbo. Il posizionamento all'esterno in un giorno diverso da quello previsto per la raccolta è sanzionabile ai sensi del presente Regolamento.

Art. 29. R.A.E.E.

1. I Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.) che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 49/2014, indicati in Allegato 1, prodotti da utenze domestiche, oltre a essere conferiti con le modalità previste dal precedente Art. 28 quando si tratta di ingombranti, possono essere:
 - a. consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente (cosiddetto "uno contro uno"); il rivenditore ha l'obbligo del ritiro ai sensi del D.Lgs. 49/2014 e relativi decreti attuativi;
 - b. consegnati ai rivenditori senza obbligo di acquisto di una nuova apparecchiatura (cosiddetto "uno contro zero"), se RAEE di piccolissime dimensioni, nel rispetto di quanto previsto dal DM Ambiente 121/2016; tale modalità è obbligatoria per i rivenditori con superficie di vendita superiore a 400 m², facoltativa per quelli con superficie inferiore.
2. I R.A.E.E. (pericolosi e non pericolosi⁴) prodotti dalle utenze non domestiche non sono rifiuti urbani e come tali non possono essere raccolti e conferiti al servizio pubblico. Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni stabilite, anche in deroga al D.Lgs. 152/2006, dalla normativa speciale sui R.A.E.E. (D.Lgs. 49/2014 e relativi decreti attuativi).

Art. 30. Raccolta tessili e indumenti usati

1. Riguarda la frazione recuperabile costituita da tessili e indumenti usati indicati in Allegato 1.
2. Il servizio di raccolta della frazione recuperabile costituita da indumenti usati, è svolto mediante appositi contenitori, dislocati sul territorio o nei Centri di Raccolta. L'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso.

⁴ vedi nota 3

L'utente è tenuto a servirsi del contenitore disponibile più vicino; qualora questo sia pieno i rifiuti vanno conferiti in altro contenitore.

3. Il servizio di raccolta è svolto con frequenza, modalità ed orari determinati nel Contratto di Servizio.

Art. 31. Raccolta di altre frazioni

1. Le seguenti tipologie di rifiuti devono essere conferite dagli utenti nel Centro di Raccolta, nel rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi e secondo le modalità previste nello specifico Regolamento di cui all'Art. 46, e non possono essere conferite all'interno dei contenitori per la raccolta delle frazioni differenziate e dell'indifferenziato residuo:
 - a. rifiuti urbani pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico: contenitori per vernici, olii esausti minerali, olii, grassi vegetali e animali, batterie e accumulatori per auto;
 - b. metalli (fatta eccezione per gli imballaggi metallici da conferire congiuntamente con gli imballaggi in vetro);
 - c. legno;
 - d. pneumatici;
 - e. cartucce per stampanti e toner esausti;
 - f. lampadine, lampade;
 - g. inerti da piccole demolizioni domestiche;
 - h. altre tipologie di rifiuto previste dal Regolamento del Centro di Raccolta di cui all'Art. 40.
2. Per le utenze non domestiche, i servizi di gestione dei rifiuti di cui al comma 1 sono attivi nel rispetto di quanto previsto nell'art. 183, comma 1, lett. b-ter, punto 2 del D.Lgs. 152/2006.

TITOLO IV. ALTRI SERVIZI E SPECIFICHE CATEGORIE DI RIFIUTI

Art. 32. Nettezza urbana

1. I servizi di nettezza urbana sono costituiti dallo spazzamento e/o lavaggio delle strade e delle aree pubbliche o private soggette a uso pubblico e sono svolti con le modalità indicate nel Contratto di Servizio, ove previsti.
2. Le modalità ordinarie di espletamento dei servizi di nettezza, comprese eventuali articolazioni delle frequenze di prestazione del servizio, sono stabilite dall'Amministrazione d'intesa con il Gestore e sono valutate in funzione della viabilità, della tipologia e densità di insediamento, della presenza o meno di alberate, del flusso automobilistico e dell'entità della presenza turistica, di specifiche esigenze determinate da eventi naturali o condizioni meteorologiche e delle tecnologie adottate per ogni singolo settore.
3. Il servizio di nettezza, come disciplinato dal Contratto di servizio, può comprendere il lavaggio delle strade, lo spazzamento, la pulizia delle gallerie e dei sottopassi, dell'arredo urbano, di fontane, fontanelle e lavaggio dei lavatoi pubblici; la raccolta delle foglie; la pulizia di parchi e giardini; la raccolta delle siringhe, la rimozione di carcasse animali.
4. Il servizio di nettezza non comprende la pulizia e il diserbo dei marciapiedi, lo sgombero della neve e la rimozione del ghiaccio dagli stessi (che è a cura del proprietario frontista) e il taglio del verde di parchi, giardini e aiuole. È di competenza comunale esclusivamente la

pulizia delle aree e dei marciapiedi posti a fronte degli edifici pubblici, giardini e aree pubbliche in genere.

5. Il servizio non comprende inoltre la pulizia del manto stradale a seguito di incidenti stradali.
6. Lo spazzamento, sia manuale che meccanizzato, è svolto con tutti gli accorgimenti tecnici necessari all'espletamento del servizio (es. eventuale segnaletica verticale) e a evitare il sollevamento di polveri, l'ostruzione delle caditoie stradali e dei manufatti, l'emissione di odori sgradevoli, come pure i rumori molesti.
7. Allo scopo di consentire la raccolta di rifiuti di piccola pezzatura prodotti dai passanti o dai frequentatori di spazi pubblici, sono installati, in detti spazi, appositi cestini e attrezzature similari. È vietato:
 - a. conferire in tali contenitori rifiuti urbani domestici o rifiuti speciali;
 - b. inserire rifiuti voluminosi;
 - c. danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini;
 - d. eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura
8. Si fa obbligo, per gli esercizi pubblici e per gli esercizi commerciali, che prevedano l'apertura al pubblico, il posizionamento su strada (marciapiede o immediate pertinenze dell'ingresso) di contenitori atti alla raccolta di rifiuti di piccole dimensioni, la cui manutenzione e regolare svuotamento siano a carico degli stessi esercenti.

Art. 33. Rifiuti cimiteriali

1. Sono rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:
 - a. ordinaria attività cimiteriale;
 - b. esumazioni ed estumulazioni;
 - c. esumazioni ed estumulazioni straordinarie.
2. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1, sono costituiti, a titolo esemplificativo, da fiori secchi, corone, carta, ceri e lumini, materiali derivanti dalla pulizia dei viali, materiali derivanti dalle operazioni di sfalcio e potatura delle aree verdi cimiteriali, materiali provenienti dagli uffici e delle strutture annesse.
3. I rifiuti cimiteriali di cui al comma 1 lett a) sono collocati negli appositi contenitori per rifiuti urbani sistemati in aree preferibilmente poste all'interno del cimitero.
4. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) e c) del comma 1, sono costituiti da:
 - assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
 - avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - resti metallici di casse (ad. es. zinco, piombo).
5. I rifiuti cimiteriali di cui al comma 1 lettera b) e c), viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitarie dei materiali stessi, devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni dei rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti al scritta "Rifiuti urbani da esumazioni e da estumulazioni". Tali rifiuti possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi. Devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai

sensi degli articoli 208 e 210 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

6. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse.
7. Viene attivata la raccolta differenziata dei rifiuti verdi originati nelle aree cimiteriali, con il posizionamento di appositi contenitori, recanti le istruzioni per gli utenti.
8. Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 254/2003 al responsabile della struttura del cimitero comunale è attribuito il compito di sovrintendere all'applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 34. Rifiuti derivanti da attività sanitarie

1. I rifiuti derivanti da attività sanitarie sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3 lett.h) del D.Lgs. 152/2006 e la gestione di tali rifiuti è normata, ai sensi dell'art. 227 del medesimo decreto, dal DPR n. 254 del 15/07/2003.
2. Resta fermo il rispetto delle previsioni del citato DPR da parte delle strutture sanitarie sia pubbliche che private, tra cui, per quanto di interesse ai fini del presente Regolamento, l'incentivazione della raccolta differenziata dei rifiuti sanitari individuabili come urbani prodotti dalle strutture sanitarie (art. 1, comma 3 lett. b) e l'ottimizzazione dell'approvvigionamento delle derrate alimentari al fine di ridurre la produzione di rifiuti alimentari (art. 1, comma 3 lett. d).
3. Ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett g) del DPR 254/2003 sono individuabili come rifiuti urbani i rifiuti sanitari, derivanti da strutture pubbliche o private, di seguito elencati, ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo di cui al D.P.R. 254/2003 art. 2 comma 1 lettera c):
 - i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie;
 - vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che rientrino in quanto previsto nell'art. 183, comma 1, lett. b-ter, punto 2 del D.Lgs. 152/2006;
 - i rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini a servizio dei reparti e di pulizia della viabilità interna a servizio delle strutture sanitarie, ospedaliere o veterinarie;
 - gli indumenti e le lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - i gessi ortopedici, gli assorbenti igienici, i pannolini pediatrici e i pannoloni.
4. La raccolta dei rifiuti di cui al precedente punto 3 avviene pertanto analogamente al resto dei rifiuti urbani, con le modalità previste dal presente Regolamento e dal Contratto di servizio.
5. Tutte le tipologie di rifiuti sanitari che non rientrano nell'elenco di cui al precedente comma 3 sono rifiuti speciali e devono essere raccolti separatamente dai rifiuti urbani.

Art. 35. Rifiuti/materiali contenenti amianto provenienti da civili abitazioni

1. La rimozione di materiali contenenti amianto, ovunque essi siano collocati, è sottoposta alle norme in materia di sicurezza sul lavoro e deve essere condotta da imprese autorizzate ed iscritte nella specifica categoria presso l'Albo Nazionale Gestori Ambientali.
2. La Regione Piemonte con D.G.R. 25-6899 del 18/12/2013 ha disciplinato lo specifico caso di esecuzione di interventi di rimozione/raccolta di modeste quantità di materiali contenenti amianto in matrice cementizia o resinoide presenti nelle unità abitative, effettuati personalmente da privati cittadini, senza l'ausilio di altre persone. La D.G.R. specifica le condizioni di applicabilità e individua le tipologie di materiali, i quantitativi, le modalità e gli adempimenti necessari per effettuare gli interventi di rimozione. In ogni caso, nelle situazioni nelle quali la D.G.R. prevede la possibilità di rimozione a cura del privato cittadino, il trasporto e lo smaltimento dei materiali rimossi devono essere effettuati esclusivamente da imprese autorizzate.
3. In caso di rimozione di manufatti, gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto delle norme specifiche contenute nel Testo Unico in materia edilizia - D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 e s.m.i. e in conformità al Regolamento Edilizio.
4. Il Comune, in accordo con il Gestore, può valutare la messa a disposizione del servizio, anche a pagamento, di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti contenenti amianto provenienti da civili abitazioni.

Art. 36. Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici

1. I titolari di concessioni, anche temporanee, di suolo pubblico, per l'esercizio di bar, ristoranti, trattorie, alberghi, chioschi, parcheggi auto e simili, sono tenuti alla pulizia delle aree occupate, indipendentemente dai tempi in cui è eseguito il servizio pubblico di spazzamento e/o lavaggio della via o della piazza in cui tali aree sono collocate.
2. I gestori di pubblici esercizi di cui al comma precedente sono tenuti a predisporre appositi contenitori a uso degli utenti per il conferimento differenziato dei rifiuti che possono derivare dall'attività di somministrazione esercitata, quali a titolo esemplificativo non esaustivo: carta, cellophane, bicchieri, vaschette e altri contenitori per alimenti, residui di cibo, mozziconi di sigarette, gomme da masticare. In seguito i rifiuti devono essere conferiti al servizio pubblico con le modalità previste nel Contratto di servizio per la specifica area e utenza.
3. I gestori predetti sono altresì tenuti alla pulizia dell'area esterna eventualmente interessata.

Art. 37. Manifestazioni pubbliche

1. In caso di manifestazioni pubbliche istituzionalizzate / organizzate dall'Amministrazione comunale, è istituito un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, stabilendo il tipo, la capacità e il numero di contenitori necessari e le modalità di pulizia delle aree interessate, come previsto nel Contratto di servizio.
2. In caso di manifestazioni non istituzionalizzate di qualsiasi genere, che si svolgono su area pubblica o privata ad uso pubblico, ovvero in ogni altro caso autorizzato dal Comune, è fatto obbligo agli organizzatori, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori che devono essere richiesti al Gestore, a fronte del pagamento del servizio, in funzione delle varie tipologie di rifiuto. Il Comune autorizza lo smaltimento/recupero dei rifiuti da parte del Gestore.

3. Gli organizzatori delle manifestazioni sono tenuti a invitare i frequentatori a non abbandonare al suolo i rifiuti prodotti, a differenziarli e a collocarli negli appositi contenitori loro assegnati. Gli organizzatori sono tenuti inoltre a:
 - a. individuare il responsabile rifiuti della manifestazione;
 - b. prevedere istruzioni per la raccolta differenziata nei pressi dei contenitori ad essa dedicati;Devono inoltre seguire preferibilmente le buone prassi sotto elencate:
 - c. servizio di ristorazione o bar con piatti, posate e bicchieri riutilizzabili e/compostabili;
 - d. prevedere modalità di asporto del cibo avanzato da parte dei partecipanti;
 - e. accordi con associazioni di volontariato per gestire eventuali avanzi di cibo;
 - f. utilizzo dell'acqua dell'acquedotto come bevanda ai tavoli;
 - g. spillatura di vino e birra, minimizzando il ricorso ai contenitori a perdere.
4. La pulizia delle aree dove si è svolta la manifestazione è a cura degli organizzatori.

Art. 38. Aree Mercatali

1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati cittadini devono assicurare forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata
2. Per i mercati su aree pubbliche o comunque soggette a uso pubblico, coperte o scoperte, è istituito un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, prevedendo se del caso dotazioni di contenitori adeguati al tipo di produzione di rifiuti attesa nel corso dei mesi.
3. Come previsto dal Regolamento Comunale di esercizio del commercio⁵, gli esercenti il commercio in forma ambulante nei mercati di cui al comma 1 sono tenuti a lasciare pulita l'area assegnata e a conferire separatamente i rifiuti prodotti collocandoli negli appositi contenitori loro assegnati (se previsto), o comunque nel rispetto delle diverse modalità stabilite dal Comune.
4. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le seguenti modalità:
 - cassette di legno o plastica, carte e cartoni puliti: accatastati ordinatamente e separatamente, o nei contenitori dedicati;
 - frazione organica: separatamente nei contenitori dedicati;
 - altri rifiuti: ordinatamente accatastati, o raccolti nei contenitori stabiliti, al fine di consentire agli operatori una prima raccolta separata dei rifiuti.
 - rifiuti misti di piccole dimensioni (plastiche, cartacce, grucce..): inseriti in sacchetti (non devono essere abbandonati al suolo)

TITOLO V. RIFIUTI DA UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 39. Rifiuti da utenze non domestiche

1. I rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche sono urbani qualora rispettino quanto previsto dall'art. 183, comma 1, lett. b-ter, punto 2 del D.Lgs. 152/2006; sono invece rifiuti speciali qualora rientrino in quanto previsto dall'art. 184, comma 3 del D.Lgs. 152/2006.
2. Il Regolamento comunale relativo all'applicazione del tributo sui rifiuti (Regolamento TARI) può prevedere l'individuazione di soglie quantitative, definite in sede di approvazione delle tariffe TARI, oltre le quali è possibile applicare una tariffazione di natura puntuale al servizio di raccolta dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche.

⁵ VERIFICARE coerenza con Regolamento di esercizio del commercio

3. Il Contratto di Servizio potrà inoltre fissare parametri tecnici ed economici per l'efficiente gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche.

TITOLO VI. CENTRO DI RACCOLTA

Art. 40. Centro di Raccolta

1. Il CDR Comunale è situato nelle aree consortili posizionate nei Comuni limitrofi come individuate dal Gestore.
2. Il Regolamento applicato è il REGOLAMENTO TIPO CONSORTILE

TITOLO VII. CONTROLLI, DIVIETI E SANZIONI

Art. 41. Vigilanza, controllo e accertamento

1. Le attività di controllo che assicurano il rispetto delle norme del presente Regolamento, nonché di accertamento e contestazione delle violazioni delle disposizioni in esso contenute, sono attribuite al Corpo di Polizia Municipale, nonché agli ufficiali ed agli agenti con compiti di polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Il Sindaco può conferire funzioni di prevenzione, vigilanza e accertamento delle violazioni materia del presente Regolamento in via speciale e limitatamente alle materie di rispettiva competenza, anche a dipendenti comunali o al personale del Gestore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. È altresì riconosciuta la facoltà di effettuare l'accertamento delle violazioni nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli artt. 55 e 57 del Codice di Procedura Penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute nonché alle G.E.V., Guardie Ecologiche Volontarie previste dalla Legge regionale. Inoltre in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, possono vigilare anche altri soggetti ove previsto dalla Legge o da specifiche convenzioni con il Comune.
4. Alle procedure di accertamento ed irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni della Legge 689/81, anche per ciò che attiene il contenzioso amministrativo e giudiziale.
5. La Polizia Municipale e gli altri soggetti preposti assicurano pertanto la sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini, oltre a controllare che venga rispettato quanto disposto dal presente regolamento, dalle previste ordinanze del Sindaco ed in generale dalla normativa vigente sui rifiuti.
6. La Polizia Municipale e gli altri soggetti preposti possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
7. Le attività di controllo e di vigilanza di cui al presente articolo sono effettuati anche con l'ausilio di apparecchiature fotografiche e di videosorveglianza, laddove il Comune abbia regolamentato le attività di videosorveglianza⁶, ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/1981; il

⁶ [ATTENZIONE: verificare che il presente Regolamento sia coerente con il Regolamento Comunale sulla videosorveglianza]

personale preposto è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al presente regolamento; tale personale, per lo svolgimento di tali mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale

Art. 42. Divieti e Sanzioni

1. Le violazioni al presente Regolamento che ricadono nelle violazioni previste dal D.Lgs. 152/2006, sono punite con le sanzioni amministrative o penali previste dall'art. 255 e segg. della norma stessa (abbandono di rifiuti; divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani degli imballaggi terziari di qualsiasi natura; prescrizione che eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata).
2. Fatta eccezione per quanto previsto al comma 1, per l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria individuata all'interno dei limiti edittali previsti dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i, da € 25 a € 500, secondo le fattispecie riportate nella **Tabella** di cui all'**Allegato 2**. Gli importi delle sanzioni saranno stabiliti con specifico provvedimento della Giunta Comunale .
3. Ai sensi dell'art. 16 comma 2 della Legge 24/11/1981, n. 689, rinnovellato dal D.L. 92/2008 convertito con Legge 125/2008, la Giunta Comunale potrà stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga all'applicazione del principio che al comma 1 dell'art. 16 della L. 689/81 individua la somma da pagare nel terzo del massimo o nel doppio del minimo, se più favorevole, della sanzione edittale.
4. L'Amministratore di condominio, nell'ambito della competenza a fare osservare il corretto uso delle parti condominiali ed in relazione all'obbligo di diligenza, espleta le necessarie funzioni di controllo circa il corretto utilizzo dei contenitori e sulle modalità di conferimento dei rifiuti, adottando altresì tutte le misure indispensabili per impedire l'uso non conforme dei contenitori, assegnati o riferibili al condominio.
5. È fatta salva l'adozione di eventuali altri provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili degli illeciti sopra elencati.
6. È sempre a carico del trasgressore l'obbligo di rimozione dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi.
7. Sono fatti salvi i diritti del Comune, di terzi o del Gestore del servizio per il risarcimento degli eventuali danni subiti e degli oneri sostenuti in conseguenza dei comportamenti difformi dalle norme previste dal presente regolamento.

Art. 43. Introito delle Sanzioni

1. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento, ad eccezione di quelle di cui al comma 2, sono introitati dal Comune.
2. I proventi delle sanzioni amministrative di cui all'art. 42 comma 1 del presente Regolamento, come disposto dall'art. 263 comma 1 del D. Lgs. 152/2006, sono introitati dalla Città Metropolitana di Torino.

TITOLO VIII. DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 44. Rinvio normativo

1. Per quanto non espressamente disposto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni dell'Unione Europea, statali e regionali vigenti e future in materia di gestione dei rifiuti.
2. Per quanto non espressamente disposto nel presente Regolamento, si rinvia, altresì, alle disposizioni dei vigenti Regolamenti comunali, in quanto compatibili con quelle del presente Regolamento.

Art. 45. Disposizioni relative al trattamento dei dati, al diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni

1. Il trattamento dei dati personali da parte del gestore del servizio è finalizzato allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Per quanto riguarda le richieste di accesso agli atti, si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia.
3. In presenza di utenze plurime, il gestore del servizio fornisce, all'amministratore di condominio o ai condòmini, i dati relativi alle unità abitative facenti parte del condominio esclusivamente in presenza di autorizzazione sottoscritta da tutti gli utenti delle unità abitative medesime. L'elenco degli utenti delle unità abitative può essere fornito all'amministratore di condominio o ai condòmini su semplice richiesta scritta.

Art. 46. Abrogazione

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni locali con esso incompatibili.

Art. 47. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito della sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, dopo l'esecutorietà della Deliberazione che lo approva.

ALLEGATO 1

Nella seguente tabella sono elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo i materiali che possono essere o non essere inseriti nei contenitori per la raccolta dei rifiuti per ciascuna frazione.

In caso di necessità e per motivazioni tecniche, l'Allegato 1 potrà essere modificato dal Consorzio senza necessità di approvazione dell'Assemblea Consortile.

Frazione	SI	NO
Organico	Rifiuti di cucina (resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del tè privi di fermagli metallici, gusci di uova e di frutta secca, carta da cucina sporca di cibo, salviette e fazzoletti di carta usati, stoviglie biodegradabili e compostabili); scarti del giardino e dell'orto (sfalci d'erba, legno di potatura e ramaglie adeguatamente sminuzzati, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi); segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero; cenere di combustione di legno non trattato e di scarti vegetali	Pannolini e pannoloni, cialde in plastica o metallo di caffè e tè, stoviglie usa e getta non compostabili, metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti vari, legno verniciato, legno sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, medicinali, carta patinata, carta stampata, carta colorata, scatole in cartone, confezioni ed involucri di alimenti, poliaccoppiati (es. carta dei salumi), cotone
Verde (sfalci e potature)	Sfalci d'erba, legno di potatura e ramaglie, fiori appassiti, foglie secche	
Carta, cartone e poliaccoppiati cellulosici	Carta (sacchetti, giornali, riviste, libri, quaderni, opuscoli e fogli in genere), cartone (scatole, scatoloni e cartoni per bevande (come latte e succhi di frutta), cartoncino (confezioni come quelle di riso, pasta, sale e altri alimenti, quelle del dentifricio e altri prodotti per l'igiene personale e per l'igiene della casa).	Carta oleata, plastificata, paraffinata, vetrata o bitumata, carta accoppiata con alluminio, fazzolettini di carta, scontrini, carta molto sporca o unta
Cartone utenze non domestiche	Imballaggi in cartone appiattiti e piegati	
Imballaggi in vetro	Bottiglie, barattoli, flaconi, vasetti. Il vetro e le lattine in acciaio, banda stagnata e alluminio sono raccolti negli stessi contenitori.	Materiali in cristallo, vetroceramica tipo "pirex", lastre di vetro, specchi, oggetti di ceramica o porcellana, lampadine e tubi al neon, materiali in vetro non costituiti da imballaggi (bicchieri, piatti, vasi, vetro retinato, vetro opale, cristalli, schermi di televisori, monitor), barattoli con resti di colori e vernici.

Imballaggi in acciaio, alluminio e banda stagnata	Latte, lattine, fusti, bombolette di sostanze non tossiche e prive del dispenser di diffusione, fogli e vaschette in alluminio, scatolette per alimenti in alluminio e banda stagnata, tappi a corona Il vetro e le lattine in acciaio, banda stagnata e alluminio sono raccolti negli stessi contenitori.	Barattoli con resti di colori e vernici e bombolette spray etichettate T/F contenenti prodotti pericolosi, tossici, infiammabili o corrosivi
Pile e batterie esauste	Pile e accumulatori sigillati, come pile a bottone, pile stilo rettangolari, pile AA e AAA, e pile e accumulatori utilizzati in telefoni cellulari, computer portatili, utensili elettrici senza fili, giocattoli ed elettrodomestici quali spazzolini da denti, rasoi e aspirapolvere portatili elettrici e qualsiasi pila o accumulatore che può essere utilizzato dai consumatori per i normali apparecchi domestici	Batterie e accumulatori per autoveicoli al piombo, pile o accumulatori industriali
Medicinali scaduti	Medicinali scaduti o inutilizzabili	imballaggi dei medicinali (da conferire con la specifica raccolta differenziata di plastica o carta)
Ingombranti	Rifiuti che per dimensioni e qualità non possono essere inseriti nei contenitori per le raccolte domiciliari, di prossimità o stradali, come mobili e materiali da arredo, cassette, materassi, ; rifiuti ingombranti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.), come frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria.	
Tessili e indumenti usati	Abiti e accessori usati; scarpe usate	
R.A.E.E.	Frigoriferi, condizionatori, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, cappe, forni, televisori e schermi a tubo catodico, LCD o plasma, computer e apparecchi informatici, telefoni, apparecchi di illuminazione, pannelli fotovoltaici, lampadine a basso consumo, lampade e led, lampade a neon, lampade fluorescenti	

ALLEGATO 2

Art. e comma	Violazione	Importo (Euro)		
		Minimo	Massimo	Misura Ridotta
	Inosservanza del presente Regolamento in ordine a modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti			
Art. 18, comma 1	Mancata separazione delle frazioni merceologiche per le quali è prevista la raccolta differenziata e il conferimento separato			
Art. 18, comma 1	Conferimento nei contenitori per le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata di materiali estranei			
Art. 18, comma 5	Conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo			
Art. 11, comma 4	Conferimento al servizio di raccolta di rifiuti prodotti al di fuori del territorio comunale			
Art. 14, comma 9	Mancato ritiro nelle aree private dei contenitori per la raccolta domiciliare esposti per le operazioni di svuotamento nei tempi previsti dal presente Regolamento			
Art. 18, comma 4	Esposizione dei contenitori per la raccolta domiciliare per le operazioni di svuotamento in giorni diversi da quelli previsti per la raccolta			
Art. 14, comma 8	Esposizione dei contenitori per la raccolta domiciliare per le operazioni di svuotamento con modalità tali da costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi			
Art. 18, comma 5	Uso improprio dei contenitori assegnati o utilizzo di contenitori non regolamentari e non rientranti nelle tipologie adottate per l'esecuzione del servizio per la raccolta domiciliare			
Art. 14 comma 1	Utilizzo di contenitori per la raccolta domiciliare assegnati ad altre utenze			
Art. 13 comma 2, Art. 18, comma 5 e comma 10	Deposito di rifiuti all'esterno dei contenitori per la raccolta domiciliare e per la raccolta stradale posizionati su aree esterne e/o ad uso pubblico, in qualsiasi forma *			

Art. 11 comma 3	Mancato conferimento dei rifiuti al servizio pubblico presso il punto di raccolta più vicino per coloro che risiedono nelle zone non comprese nelle aree servite			
Art. 13, comma 11	Mancata previsione di apposite aree di pertinenza private non soggette a pubblico passaggio destinate al posizionamento dei contenitori, facilmente accessibili dagli operatori del Gestore, nelle nuove edificazioni o ristrutturazioni che implicano un ridimensionamento del fabbricato			
Art. 14, comma 2	Danneggiamento dei contenitori per la raccolta domiciliare consegnati in comodato d'uso gratuito			
Art. 16, comma 4	Per gli utenti che devono conferire i rifiuti in contenitori ad accesso controllato con chiave o tessera o altro sistema di riconoscimento, mancato ritiro del dispositivo di apertura presso gli Uffici Comunali o presso il Gestore			
Art. 16, comma 4	Per gli utenti che devono conferire i rifiuti in contenitori ad accesso controllato con chiave o tessera o altro sistema di riconoscimento, scorretto utilizzo del dispositivo			
Art. 18, comma 3	Mancato utilizzo di sacchi per il conferimento dei rifiuti organici e dei rifiuti indifferenziati dentro gli appositi contenitori			
Art. 19, comma 2	<i>Utilizzo di sacchetti non compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002 per il conferimento dei rifiuti organici</i>			
Art. 18, comma 5 Art. 32, comma 7	Danneggiamento dei contenitori e dei cestini, compreso lo sblocco degli eventuali freni di stazionamento e il ribaltamento			
Art. 18, comma 5	Danneggiamento delle serrature e dei meccanismi di chiusura dei contenitori			
Art. 18, comma 6	Spostamento dei contenitori stradali dalla sede in cui sono stati collocati dal Gestore del servizio			
Art. 18, comma 5 Art. 32, comma 7	Esecuzione di scritte sui contenitori e cestini o l'affissione su di essi di materiali di qualsivoglia natura e dimensione (es. manifesti, targhette adesive)			
Art. 18, comma 5	Cernita e rovistamento dei rifiuti nei contenitori posizionati in aree pubbliche o aperte al pubblico			
Art. 18, comma 9	Per le utenze non domestiche, immissione nei contenitori di rifiuti non classificabili come rifiuti urbani ai sensi di quanto previsto dall'art. 183, comma 1, lett. b-ter, punto 2 del D.Lgs.			

	152/2006			
Art. 22	Per le utenze non domestiche che usufruiscono del servizio di raccolta del cartone, errata modalità di conferimento del rifiuto			
Art. 28	Deposito su suolo pubblico di ingombranti in violazione a quanto previsto dall'art. 28			
Art. 28, comma 5	Errata modalità di esposizione dei rifiuti ingombranti per i quali si è richiesto il servizio su chiamata (giorno errato, posizionamento che reca intralcio)			
Art. 32, comma 7	Conferimento nei cestini stradali (o attrezzature similari) di rifiuti voluminosi			
	Abbandono di rifiuti di piccole e piccolissime dimensioni sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili; mozziconi dei prodotti da fumo, scontrini e pezzi di carta, fazzoletti di carta, gomme da masticare) *			
Art. 34, comma 4	Mancata raccolta separata dei rifiuti sanitari che non rientrano nell'elenco di cui all'Art 34, comma 3 del presente Regolamento			
Art. 36, comma 1	Per i titolari di concessioni, anche temporanee, di suolo pubblico, per l'esercizio di bar, ristoranti, trattorie, alberghi, chioschi, parcheggi auto e simili, mancata pulizia delle aree occupate *			
Art. 36, comma 2	Per i titolari di concessioni, anche temporanee, di suolo pubblico, per l'esercizio di bar, ristoranti, trattorie, alberghi, chioschi, parcheggi auto e simili, mancata messa a disposizione degli utenti di contenitori per il conferimento differenziato dei rifiuti			
Art. 37	Per gli organizzatori di manifestazioni, mancato conferimento dei rifiuti prodotti durante la manifestazione in modo separato negli appositi contenitori			
Art. 38	Per gli esercenti il commercio in forma ambulante nei mercati, mancato utilizzo del servizio di raccolta differenziata istituito dal Comune *			
Art. 38	Per gli esercenti il commercio in forma ambulante nei mercati, abbandono sul suolo di rifiuti misti di piccole dimensioni (plastiche, cartacce, grucce..) *			
Art. 40	Mancato rispetto delle prescrizioni in merito al conferimento dei rifiuti nel Centro di Raccolta			

(*) Sanzione accessoria: obbligo di rimozione dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi; dovrà essere consegnata idonea documentazione comprovante il corretto smaltimento